



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

Rg 2675-2 2014

Il giudice

A scioglimento della riserva che precede osserva quanto segue:

risulta dal preliminare di cessione di quote che esso conteneva il gradimento (richiesto dallo Statuto per il trasferimento di quote) dell'altro socio

a favore del promissario acquirente in relazione al trasferimento delle quote di cui al preliminare; ciò rende evidente che la causa concreta perseguita con il preliminare di cui trattasi era quella di obbligarsi ad effettuare un definitivo trasferimento di quote pienamente efficace ed opponibile anche nei confronti della società e di avere sicurezza di tale opponibilità già in sede di preliminare, con il gradimento espresso, contestualmente, nello stesso contratto preliminare; ciò peraltro tenuto conto della previsione di pagamento anticipato del corrispettivo delle quote sociali promesse in vendita rispetto al contratto definitivo e della indicazione, sempre contenuta nel suddetto preliminare, secondo cui *“al perfezionamento della promessa di vendita di cui al superiore articolo 1 la compagine sociale del risulterà così costituita: “*

per una quota capitale di Euro 14,000 – quota di partecipazione 70% sig., per una quota di capitale di € 6.000 – quota di partecipazione 30%” ;

rilevato che devesi tener conto del concreto assetto di interessi del contratto preliminare di cui trattasi in cui, come sopra detto, le parti hanno convenuto il pagamento del corrispettivo delle quote prima del loro definitivo trasferimento e nel contempo si sono premurate di acquisire, prima del trasferimento delle quote, già in sede di preliminare e senza attendere il contratto definitivo, il gradimento dell'altro socio onde garantirsi l'efficacia verso la società del futuro trasferimento di quote;

rilevato che stante quanto sopra, a seguito del decesso di , onde mantenere l'equilibrio contrattuale in allora voluto dalle parti, per potersi dare esecuzione al preliminare anche quanto al pagamento dei ratei del corrispettivo delle quote, necessita il gradimento per il subentro delle opponenti nella acquisizione definitiva quote già promesse in vendita a , gradimento nient'affatto scontato risultando anzi già espresso il diniego di gradimento del socio quanto al subentro delle stesse opponenti nella quota del 45% già nella titolarità del deceduto

ritenuto che pertanto allo stato non sussistano i presupposti per l'emissione di ordinanza ex art 186 ter c.p.c



P.Q.M.

Rigetta la relativa istanza dell'opposto.

Si comunichi

Venezia 24.4.2015

Il giudice

Dott. Liliana Guzzo

